



**CONSORZIO DI BONIFICA
della romagna occidentale**

Piazza Savonarola, 5
CAP 48022, Lugo (RA)
tel. 0545 909511 fax 0545 909509
www.bonificalugo.it
mail: consorzio@bonificalugo.it
cod.fisc. 91017690396

**Regolamento per l'effettuazione dei
controlli sulle dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di atto di notorietà di
cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 "*Testo unico
delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di
documentazione amministrativa*" rese
nei procedimenti ad evidenza pubblica**

Introduzione

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"* – come modificato dall'art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183 – è prevista, agli artt. 71 e 72, l'effettuazione di idonei controlli da parte delle amministrazioni procedenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese dai soggetti partecipanti ai procedimenti amministrativi posti in essere dall'Ente, compresi i procedimenti inerenti i contratti.

La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8 del 22/10/99, nel privilegiare la tempestività dei controlli rispetto all'estensione dei medesimi, ha rimesso all'autonoma determinazione delle singole amministrazioni procedenti la percentuale dei casi di autocertificazione da verificare, anche in relazione alla rilevanza degli effetti prodotti. A tale documento, è seguita la Direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione del 22 dicembre 2011, avente ad oggetto *"Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive"*.

In questo quadro normativo, si inseriscono le disposizioni di riferimento per i controlli dei requisiti generali e speciali nei procedimenti contrattuali, ovvero gli artt. 38 e 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Oggetto del controllo sono i requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dalla vigente normativa che disciplina i contratti pubblici e indicati nel bando di gara, nella lettera di invito o nella richiesta di preventivo.

I controlli sono effettuati dal responsabile del procedimento prima dell'affidamento del contratto.

1. I requisiti di ordine generale e i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria (c.d. requisiti speciali)

Gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture devono possedere i requisiti disciplinati nel Capo II del Titolo I della Parte II del Codice dei contratti e cioè non devono incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art. 38 e da altra normativa speciale (requisiti di ordine generale) ed essere qualificati per l'esecuzione della prestazione richiesta (requisiti di natura tecnico-professionale ed economico-finanziaria).

I requisiti di ordine generale sono gli stessi per i contratti di lavori, servizi e forniture, sia negli appalti dei settori ordinari che negli appalti dei settori speciali.

I requisiti di ordine generale devono essere posseduti, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia di appalto, da ogni soggetto che partecipa alla gara, anche in forma associata o di consorzio e sono autodichiarati dall'operatore economico ai sensi del DPR n. 445/2000.

Per i contratti di forniture e servizi, i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria (d'ora in avanti "requisiti speciali") vengono previsti dal responsabile del procedimento sulla base degli articoli 41 e 42 del Codice.

3

Nell'ambito dei lavori pubblici i requisiti speciali, per gli appalti di importo superiore a 150.000 euro¹, essendo previsto un sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori di lavori, sono assolti attraverso l'attestazione SOA, quale requisito necessario e sufficiente per l'esecuzione dei lavori. I requisiti di ordine generale dei soggetti sottoposti a controllo vanno sempre verificati dalla stazione appaltante, dato che gli stessi configurano un'idoneità "dinamica"; al contrario, per i requisiti speciali è sufficiente accertare il possesso dell'attestazione SOA, in corso di validità, per la categoria e classifica oggetto d'appalto, dato che gli stessi danno luogo ad una idoneità "statica" nell'ambito del periodo di validità dell'attestazione.

Per appalti di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro la SOA non è un requisito obbligatorio, pertanto le imprese vengono qualificate direttamente dalle stazioni appaltanti in base ai requisiti dell'art. 90 del DPR n. 207/2010.

¹ Il riferimento all'importo dell'appalto si intende sempre al netto degli oneri fiscali.

2. I controlli nelle procedure di cui all'art. 54 e ss. D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.: soggetti e momento del controllo

I controlli sui requisiti di ordine generale vengono effettuati solo sull'affidatario.

Nel caso in cui, a seguito di un evento imprevisto non imputabile all'Ente, si renda necessario procedere nel rispetto delle disposizioni del Codice, nella misura strettamente necessaria, all'immediata esecuzione di un lavoro, all'acquisizione di una fornitura o di un servizio, i controlli sono effettuati comunque nei confronti del solo affidatario e l'affidamento è condizionato risolutivamente all'esito dei controlli stessi.

Per i requisiti speciali, i soggetti da sottoporre a controllo sono un campione corrispondente al 10% dei soggetti ammessi alla gara, arrotondato all'unità superiore, individuato mediante sorteggio pubblico durante la seduta di gara, il concorrente aggiudicatario e il secondo in graduatoria se non compresi nel suddetto campione.

I controlli sui **requisiti generali** di cui all'art. 38 sono svolti, invece, dopo l'aggiudicazione provvisoria, a cura del responsabile del procedimento.

4

I controlli sui **requisiti speciali** sono svolti ai sensi dell'art. 48 del Codice dei contratti per lavori pubblici, per forniture e servizi.

Predetti controlli a campione, previsti dalla normativa, sui requisiti speciali, vengono effettuati, dopo l'ammissione a gara, prima dell'apertura delle offerte; i controlli sull'aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria vengono effettuati prima di procedere all'aggiudicazione definitiva della gara.

Per i lavori pubblici, i controlli sui requisiti speciali:

- **per gli appalti di importo superiore a 150.000 Euro**, sono effettuati dal Presidente di gara, mediante verifica del possesso dell'attestazione SOA necessaria per la qualificazione in gara del soggetto.

Il Presidente di gara, nella prima seduta pubblica, dopo l'ammissione dei concorrenti, effettua il sorteggio previsto dall'art. 48, comma 1, del Codice dei contratti, sospendendo, se necessario, la seduta di gara per il tempo necessario a effettuare, presso il casellario AVCP (ora ANAC), la verifica *on-line* del possesso dei requisiti speciali (SOA) richiesti dal bando di gara o lettera di

invito ed autodichiarati dai concorrenti sorteggiati. Effettuata tale verifica, si può procedere all'apertura delle offerte dei concorrenti. Il controllo sul possesso dei requisiti speciali (SOA) viene altresì effettuato, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice dei contratti, a cura del responsabile del procedimento, nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio e del secondo in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi tra i concorrenti sorteggiati, ai sensi dell'art. 48, comma 1.

- **per gli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 Euro**, i controlli attengono ai requisiti previsti dall'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 oppure all'attestazione SOA, in corso di validità, in una categoria di lavori di natura analoga a quella dei lavori da appaltare.

Il Presidente di gara, nella prima seduta pubblica, dopo l'ammissione dei concorrenti, effettua il sorteggio previsto dall'art. 48, comma 1, del Codice dei contratti. Nel caso in cui vengano sorteggiati soggetti che hanno dichiarato il possesso dell'attestazione SOA, si applica, per analogia, la regola prevista per le procedure di importo superiore a 150.000 euro.

Nel caso in cui, invece, un'impresa sorteggiata non abbia dichiarato il possesso dell'attestazione SOA, bensì abbia dichiarato di possedere i requisiti di cui all'art. 90 del DPR n. 207/2010, il Presidente di gara sospende la procedura di gara per richiedere, solamente a tali imprese (per le altre sorteggiate si procederà alla sopra indicata verifica *on-line*), di comprovare, con le modalità previste dal disciplinare di gara, il possesso dei requisiti speciali richiesti dagli atti di gara e di inserire tali documenti nel sistema AVCPass, se trattasi di procedura di importo superiore a euro 40.000.

In questo caso, quindi, solo dopo l'effettuazione del controllo sui documenti prodotti dai sorteggiati che non possiedono la SOA, sarà possibile, riconvocando una nuova seduta pubblica, procedere all'apertura delle offerte.

Anche in questo caso, come indicato sopra per gli appalti di importo superiore a 150.000 Euro, il responsabile del procedimento dovrà procedere ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio e del secondo in graduatoria, ove gli stessi non rientrino tra i sorteggiati, al controllo sul possesso dei requisiti speciali (SOA o requisiti dell'art. 90 del DPR n. 207/2010). Qualora il sorteggiato non possieda la SOA, dovrà inserire i documenti a comprova dei requisiti nel sistema AVCPass, se trattasi di procedura di importo superiore a euro 40.000.

Per le micro, piccole e medie imprese, la stazione appaltante aderisce all'orientamento dell'AVCP, ora ANAC, con determinazione n. 1/2014, ovvero *“Mentre l'art. 48, comma 1, esplica i propri effetti nei confronti di tutti i partecipanti, ivi incluse le micro, piccole e medie imprese (MPMI), riguardo a queste ultime, invece, l'operatività del comma 2 del medesimo articolo è stata limitata. Deve ritenersi, infatti, che il comma 4 dell'art. 13 della l. 11 novembre 2011, n. 180 (secondo cui*

«la pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno») non abbia inteso modificare l'ambito soggettivo di operatività della verifica a campione, di cui al comma 1, né sottrarre a tale verifica le MPMI". La norma, nel fare riferimento alla "impresa aggiudicataria", riguarda, invece, i controlli esercitati ai sensi del comma 2 dell'art. 48 e, cioè, quelli che regolarmente la stazione appaltante effettua nei confronti del primo e del secondo graduato. In sintesi, la deroga di cui all'art. 13, comma 4, incide soltanto sull'operatività del comma 2 dell'art. 48 con l'effetto di esentare il secondo classificato, qualora non sorteggiato in sede di verifica a campione ed appartenente alla categoria delle MPMI, dal produrre la documentazione probatoria (adempimento che dovrebbe effettuare soltanto in caso di effettiva aggiudicazione a seguito di mancata comprova dei requisiti da parte del primo aggiudicatario)".

La procedura prevista dall'art. 48 si applica anche all'affidamento delle concessioni di lavori pubblici (art. 142, comma 3, del Codice).

3. Specificità dei controlli sui requisiti di ordine generale e speciale nelle procedure in economia, mediante affidamento diretto, per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di forniture e servizi di importo compreso tra 1.500 euro e 39.999 euro

I controlli sui requisiti di ordine generale e speciale nelle procedure in economia per l'effettuazione di lavori e per l'acquisizione di forniture e di servizi di importo compreso tra 1.500 euro e 39.999 euro sono svolti a campione su di un numero di affidamenti preventivamente stabilito, nonché in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

È facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice, in qualsiasi fase, richiedere chiarimenti e integrazioni sul contenuto di documenti, certificati e dichiarazioni presentate, nonché disporre accertamenti d'ufficio circa il possesso dei requisiti dichiarati.

Il campione minimo da sottoporre al controllo, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, è il 10 % delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate dai concorrenti, nell'ambito di tutte le procedure in economia, mediante affidamento diretto, di importo compreso tra 1.500 euro e 39.999 euro, bandite dall'ente.

La determinazione del campione da sottoporre a controllo è effettuata dall'Ufficio Contratti – Appalti – Acquisti – Trasparenza, in collaborazione con gli uffici che hanno acquisito le dichiarazioni succitate.

Quando si operi attraverso il controllo a campione, ciascuna pratica assoggettata a controllo va verificata con riferimento a tutte le dichiarazioni sostitutive in essa presenti.

Una volta individuati i nominativi degli operatori economici da sottoporre a controllo, il Capo Settore Contratti – Appalti – Acquisti - Trasparenza trasmette i nominativi a ciascun Responsabile del Procedimento che procederà ad avviare i controlli.

3.1. Modalità di scelta del campione

I metodi da utilizzare per la campionatura delle dichiarazioni sostitutive sottoposte al controllo - necessariamente improntati a garanzia di un'effettiva selezione casuale delle verifiche - possono essere i seguenti:

- a) sorteggio periodico;
- b) definizione automatica del campione su base numerica.

La scelta del campione è effettuata dal Capo Settore Contratti – Appalti – Acquisti - Trasparenza, assistito da due testimoni appartenenti alla struttura competente.

Di tali operazioni viene redatto un succinto verbale, secondo lo schema *Allegato A) “Verbale di estrazione del campione”*.

L'Ente, nel rispetto dell'imparzialità e della casualità, con proprio provvedimento motivato, può individuare metodologie di campionamento delle pratiche diverse da quelle sopra indicate qualora nessuna delle stesse sia adeguata in relazione alla natura dell'affidamento ovvero ad altre circostanze oggettivamente comprovabili.

3.2. Termini di avvio delle procedure di controllo

Come espressamente previsto dalle indicazioni della Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8/99 del 22 ottobre 1999, Prot. N. 44700/99, la tempestività dei controlli deve essere privilegiata rispetto all'estensione dei medesimi e, pertanto, la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive deve essere avviata nel rispetto dei seguenti termini:

- in riferimento al controllo a campione: una volta all'anno (nel mese di giugno) nell'ambito di tutte le procedure in economia, mediante affidamento diretto, di importo compreso tra 1.500 euro e 39.999 euro, bandite dall'ente.

Gli Uffici deputati al ricevimento delle dichiarazioni sostitutive dovranno, pertanto, trasmettere al Capo Settore Contratti – Appalti – Acquisti - Trasparenza entro il 15 giugno di ogni anno le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà degli operatori economici che hanno svolto almeno un lavoro, un servizio o una fornitura nell'anno antecedente il mese di giugno.

Il Capo Settore Contratti – Appalti – Acquisti - Trasparenza - in relazione alle specificità delle singole procedure - potrà valutare l'opportunità di fissare l'avvio delle operazioni di controllo a campione in un momento antecedente o posteriore.

3.3. Verbalizzazione e registrazione dei controlli

Il complesso delle operazioni di controllo e il risultato delle verifiche effettuate sono documentati con apposito verbale redatto in conformità allo schema *Allegato B) “Verbale di conclusione del controllo”* da parte del responsabile del procedimento.

La documentazione acquisita e verificata, unitamente al verbale di conclusione del controllo, è conservata nel fascicolo della pratica sottoposta a controllo. Dalla consultazione della singola pratica deve risultare il riferimento puntuale al verbale di sorteggio che ha individuato la pratica stessa (a tale scopo può essere allegata alla pratica copia del verbale di sorteggio).

4. Indicazioni operative per l'effettuazione dei controlli

4.1. Specificità della documentazione da acquisire, prima del pagamento, nelle acquisizioni in economia, mediante affidamento diretto, di importo compreso tra 1.500 euro e 39.999 euro, per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di forniture e servizi

Nelle acquisizioni in economia per l'effettuazione di lavori e per l'acquisizione di forniture e servizi di importo compreso tra 1.500 euro e 39.999 euro, ciascun Ufficio competente alla liquidazione delle fatture deve acquisire il DURC prima del pagamento; se viene riscontrata un'irregolarità, a seguito di acquisizione del documento di regolarità contributiva, il Consorzio sospende il pagamento fino all'avvenuta regolarizzazione.

4.2. Indicazioni operative per l'effettuazione dei controlli sui requisiti di ordine generale per le procedure diverse dalle acquisizioni in economia, mediante

affidamento diretto, di importo compreso tra 1.500 euro e 39.999 euro, per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di forniture e servizi

I requisiti di ordine generale devono essere posseduti dall'operatore economico partecipante alla gara al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte o della domanda di partecipazione nel caso di procedure ristrette e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipula del contratto (Determinazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 12.01.2010).

I controlli sui requisiti di ordine generale vengono effettuati solo sull'aggiudicatario.

Tutte le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale dell'operatore economico, ad eccezione del DURC, hanno una validità di 6 mesi dalla data del loro rilascio e valgono anche per procedure diverse da quelle nel cui ambito sono state acquisite; solo se il contratto viene stipulato successivamente al periodo di validità della certificazione, questa dovrà essere nuovamente acquisita.

Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:

- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- c) per la stipula del contratto;
- d) per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di **centoventi giorni dalla data del rilascio**. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche per le ipotesi sopra indicate con lettere b) e c), nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture e per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, delle prestazioni relative a servizi e forniture, per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

4.3. Indicazioni operative per l'effettuazione dei controlli sui requisiti speciali per forniture e servizi acquisiti mediante procedure diverse dalle acquisizioni in economia, mediante affidamento diretto, di importo compreso tra 1.500 euro e 39.999 euro

I controlli sui requisiti tecnici ed economici sono di competenza del responsabile del procedimento.

Le modalità di controllo sotto indicate attengono ai requisiti tecnici ed economici più frequentemente utilizzati nelle procedure espletate dagli uffici.

Su richiesta dell'Ente, ai sensi dell'art. 48 del Codice, la documentazione a comprova dei requisiti tecnici ed economici deve essere fornita dall'operatore economico.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, le amministrazioni pubbliche non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46 del D.P.R. stesso. Tra gli stati, qualità personali e fatti elencati all'art. 46, quelli che possono riguardare alcuni dei requisiti di seguito indicati si ritrovano: nella lettera i) "iscrizioni in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni", nella lettera m) "titolo di studio", nella lettera n) "qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione,

di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica”.

Qualora, in relazione a uno specifico requisito (ad esempio “Servizi e forniture prestati negli ultimi 3 anni”), costituiscano oggetto di verifica prestazioni effettuate a favore di soggetti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati dai soggetti pubblici stessi.

Requisito oggetto di controllo	Documentazione da richiedere e verificare
ATTINENTE LA CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA (art. 41 D.Lgs. n. 163/2006)	
<i>Fatturato specifico relativo ai servizi e forniture analoghi a quelli oggetto dell'appalto, realizzato negli ultimi 3 esercizi</i>	Fatture (o analogo documentazione) in copia conforme all'originale. La documentazione deve comprovare l'oggetto (le attività) e gli importi fatturati.
<i>Dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993</i>	Le dichiarazioni bancarie in originale devono essere presentate dall'operatore economico già in sede di offerta
ATTINENTE LA CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE (art. 42 D.Lgs. n. 163/2006)	
<i>Servizi e forniture (attinenti l'oggetto dell'appalto) prestati negli ultimi 3 anni</i>	Contratti, fatture (o analogo documentazione) in copia conforme all'originale. La documentazione deve comprovare l'oggetto (le attività), gli importi, le date (periodo), la regolare esecuzione della prestazione ed eventualmente altri parametri richiesti dall'Amministrazione ai fini della soglia d'ammissione alla gara.
<u>Per i servizi</u> <i>Titoli di studio e professionali dei prestatori</i> <i>Nel caso che tra i titoli professionali siano richieste esperienze di lavoro:</i>	Documentazione che comprovi i titoli di studio (e/o abilitazione, e/o specializzazione, etc.). Contratti (o analogo documentazione) in copia conforme all'originale dai quali risultino oggetto e date (periodo) della prestazione ed eventualmente importi o altri parametri richiesti dall'Amministrazione ai fini della soglia d'ammissione alla gara.
<u>Per i servizi</u> <i>Numero medio annuo dei dipendenti e numero di dirigenti impiegati negli ultimi 3 anni</i>	Modello DM10. Modello Emens o Unimens. Libro Unico del Lavoro.
<u>Per i servizi</u> <i>L'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore disporrà per eseguire l'appalto</i>	Dichiarazione attestante attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico che l'appaltatore utilizzerà per l'appalto Libro inventari (per i beni strumentali all'attività dell'impresa). Libro beni ammortizzabili (non è più obbligatorio). Fatture d'acquisto in copia conforme all'originale. Contratti di noleggio, leasing, etc., in copia conforme all'originale.

4.4. Controlli sui requisiti speciali per lavori di importo fino a 150.000 euro, aggiudicati con procedura diversa dalle acquisizioni in economia, mediante affidamento diretto, di cui al precedente art. 3

Le imprese possono partecipare all'appalto dichiarando di possedere i requisiti di cui all'art. 90 del DPR n. 207/2010, che sono i seguenti:

- 1) aver eseguito, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando o dell'invio della lettera di invito, lavorazioni analoghe¹ a quelle oggetto dell'affidamento per un ammontare complessivo non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- 2) aver sostenuto, per il personale dipendente, un costo complessivo non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando o dell'invio della lettera di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori e' figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a)
- 3) possedere o comunque disporre di adeguata attrezzatura tecnica.

In particolare, per la verifica del requisito dell'esecuzione di lavorazioni analoghe a quelle oggetto dell'affidamento, occorre richiedere l'elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 79 comma 6, del DPR n. 207/2010, rilasciati telematicamente in conformità a quanto stabilito dall'ANAC, ovvero le attestazioni delle imprese private committenti.

Per la verifica del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, occorre richiedere i documenti di cui all'art. 79, comma 11, del DPR n. 207/2010, e nello specifico:

- copia dei bilanci corredati dalla relativa ricevuta di presentazione (per le s.r.l., s.p.a. o società cooperative), il documento relativo alla consistenza dell'organico e all'eventuale ripartizione del costo dei dipendenti tra le varie attività svolte dal concorrente nei cinque esercizi finanziari anteriori la pubblicazione del bando di gara, ovvero la spedizione della lettera di invito;

¹ L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, al fine di considerare i rapporti di analogia fra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli da affidare, con la Deliberazione n. 165/2003 segnala l'opportunità di inserire nei bandi di gara (o nelle lettere d'invito o nelle richieste di preventivo) per lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, l'indicazione della natura dei lavori (lavori edilizi e stradali, lavori idraulici, lavori fluviali e marittimi, ecc.) e le seguenti indicazioni di corrispondenza:

- a) lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie OG1, OG3, OG4, OG5 e OG12;
- b) lavori idraulici quelli appartenenti alla categoria OG6;
- c) lavori fluviali e marittimi quelli appartenenti alle categorie OG7 e OG8;
- d) lavori impiantistici quelli appartenenti alle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30;
- e) lavori su beni immobili sottoposti a tutela, ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali quelli appartenenti alla categoria OG2;
- f) lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico quelli appartenenti alla categoria OS2;
- g) lavori inerenti scavi archeologici quelli appartenenti alla categoria OS25;
- h) lavori agricolo-forestali quelli appartenenti alla categoria OG13

- in alternativa (per gli altri tipi di società, ad es. individuali, s.n.c., s.a.s. ... non tenute alla presentazione del bilancio) copia dei modelli Unico/730 riferite ai cinque esercizi finanziari anteriori la pubblicazione del bando di gara, ovvero la spedizione della lettera di invito, dai quali si evinca il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente dall'impresa;

Infine, per la verifica dell'adeguata attrezzatura tecnica, il controllo avviene mediante l'acquisizione della documentazione che attesti il possesso o la disponibilità, ai sensi dell'art. 79, comma 8, del DPR n. 207/2010, dell'attrezzatura richiesta nel bando o nel disciplinare o nella lettera d'invito.

In ogni caso, è ammessa la partecipazione anche per le imprese in possesso dell'attestazione SOA per categoria analoga a quella dei lavori da appaltare (vedi nota n. 6).

4.5. Controlli sui requisiti speciali per lavori di importo superiore a 150.000 euro

Per la verifica del possesso dei requisiti speciali è sufficiente controllare, sulla banca dati disponibile all'interno del sito internet dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) il possesso dell'attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate alle lavorazioni da appaltare, così come indicate nel bando o disciplinare di gara, nell'avviso o nella lettera di invito.

Per gli appalti relativi a lavori di importo pari o superiore alla terza classifica di attestazione, è necessario verificare che l'attestazione SOA riporti anche l'obbligatoria menzione della certificazione di qualità conforme alle norme europee.

4.6. Controlli sull'idoneità tecnico-professionale dell'impresa aggiudicataria

Indipendentemente dal tipo di procedura espletata per l'individuazione del contraente, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008, **negli appalti di forniture e servizi, e nel caso di lavori che non rientrano tra quelli disciplinati dal "Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili" del D.Lgs. n. 81/2008, quando la prestazione viene svolta presso luoghi nella disponibilità giuridica dell'Ente**, il responsabile del procedimento, prima dell'aggiudicazione definitiva, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli articoli 47, 48 e 49 del D.Lgs. n. 81/2008, provvede a controllare il rispetto da parte dell'aggiudicatario, nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, dei seguenti adempimenti:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui agli articoli 17, comma 1, lett. b) e 31 del D.Lgs. n. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 dello stesso decreto;

- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi degli articoli 17, comma 1, lett. a) e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 oppure, nei casi previsti dall'art. 29, comma 5, dello stesso decreto, l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi;
- l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008.

Nel solo caso di lavori rientranti tra quelli disciplinati dal “Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili” del D.Lgs. n. 81/2008, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera a), del D.Lgs n. 81/2008, prima dell'aggiudicazione definitiva, l'Ente verifica il rispetto da parte dell'aggiudicatario, oltre che degli adempimenti di cui sopra, anche della presentazione dell'ulteriore documentazione prevista dall'allegato XVII del D.Lgs n. 81/2008.

L'eventuale esito negativo delle verifiche di cui sopra è comunicato dall'Ente alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza.

5. Gli effetti della mancata dimostrazione del possesso dei requisiti per forniture, servizi e lavori pubblici

Nel caso in cui sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese, relative al possesso dei **requisiti di ordine generale**, la stazione appaltante procederà:

- all'esclusione dalla gara dell'operatore economico;
- alla denuncia all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- alla segnalazione all'Autorità di vigilanza per l'iscrizione nel casellario informatico.
- all'incameramento della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice, quando prevista.

Per quanto riguarda la verifica sui **requisiti speciali** di cui all'art. 48, commi 1 e 2, del Codice, in caso di esito negativo, la stazione appaltante procederà:

- all'esclusione dalla gara dell'operatore inadempiente;
- all'escussione della cauzione provvisoria costituita in gara, quando prevista;
- alla denuncia all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- alla segnalazione all'Autorità di vigilanza ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6, comma 11, del Codice, e della eventuale sospensione dalla

partecipazione da altre gare per un periodo che va da un minimo di un mese ad un massimo di dodici mesi a seconda della gravità del caso e dell'iscrizione nel casellario informatico.

Inoltre, ove sia prevista nel bando di gara l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 122, comma 9 (appalti di lavori pubblici) o dell'articolo 124, comma 8 (appalti di forniture e servizi), nel caso in cui la verifica con esito negativo abbia riguardato il primo e secondo in graduatoria (cioè la falsa dichiarazione sia stata resa da entrambi questi soggetti), si procede a determinare la nuova soglia di anomalia e la nuova aggiudicazione.

TABELLA RIASSUNTIVA

Tipo di intervento	Tipo di dichiarazione sostitutiva richiesta	Tipo di controllo
Lavori, servizi e forniture in economia, mediante affidamento diretto, di importo inferiore a euro 1.500	Acquisizione di nessuna dichiarazione sostitutiva, nè sui requisiti di ordine generale né sui requisiti di ordine speciale (vedi ordine di servizio prot. 2609 del 17.04.2013)	NESSUN CONTROLLO (vedi ordine di servizio prot. 2609 del 17.04.2013)
Lavori, servizi e forniture in economia, mediante affidamento diretto, di importo compreso tra euro 1.500 e 39.999	Acquisizione delle dichiarazioni sostitutive sui requisiti di ordine generale e speciale	Effettuazione di controlli a campione, nel mese di giugno, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000: minimo campione da sottoporre al controllo è il 10 % (vedi art. 3 del presente Regolamento). Per i sorteggiati: controlli su tutte le dichiarazioni.
Lavori, servizi e forniture aggiudicati con procedura <u>diversa</u> dalle acquisizioni in economia, mediante affidamento diretto, di importo compreso tra 1.500 euro e 39.999 euro (si fa riferimento alle rimanenti procedure in economia, agli appalti sotto soglia comunitaria)	Acquisizione delle dichiarazioni sostitutive sui requisiti di <u>ordine generale</u>	Controlli effettuati solo sull'affidatario e su tutti i requisiti oggetto di dichiarazione sostitutiva (mediante richieste di certificazione agli enti competenti se procedure NON in affidamento diretto, ma sotto i 40.000 euro)
Forniture e servizi aggiudicati con procedura <u>diversa</u> dalle acquisizioni in economia, mediante affidamento diretto, di importo compreso tra 1.500 euro e 39.999 euro (si fa riferimento alle rimanenti procedure in	Acquisizione delle dichiarazioni sostitutive sui requisiti di <u>ordine speciale</u>	Per il tipo di controllo si veda art. 4.3. del presente regolamento

economia, agli appalti sotto soglia comunitaria)		
Lavori fino a 150.000 euro, aggiudicati con procedura <u>diversa</u> dalle acquisizioni in economia, mediante affidamento diretto di importo compreso tra 1.500 euro e 39.999 euro (si fa riferimento alle rimanenti procedure in economia, agli appalti sotto soglia comunitaria)	Acquisizione delle dichiarazioni sostitutive sui requisiti di <u>ordine speciale (art. 90 del DPR n. 207/2010)</u>	Per il tipo di controllo si veda art. 4.4. del presente regolamento
Lavori di importo superiore a euro 150.000	Acquisizione delle dichiarazioni sostitutive sui requisiti di <u>ordine speciale</u>	Per il tipo di controllo si veda art. 4.5. del presente regolamento

ALLEGATO A) "Verbale di estrazione del campione"

VERBALE DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE

- Visto l'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 di data 28 dicembre 2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- visto il "Regolamento per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del dpr 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" rese nei procedimenti ad evidenza pubblica", il quale

- fornisce indicazioni per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47;
- determina il campione minimo di pratiche da sottoporre a controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000;

- accertato che, entro il termine del _____, sono state trasmesse le dichiarazioni sostitutive rilasciate dai seguenti operatori economici:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

- verificato che compete al Settore Appalti – Contratti – Acquisti - Trasparenza il controllo su un campione minimo di pratiche pari al **10 %**, nel rispetto dei principi di imparzialità e di casualità nella selezione,

il Capo Settore Appalti – Contratti – Acquisti - Trasparenza

ha effettuato in data _____ il sorteggio delle pratiche da assoggettare a controllo con il seguente metodo:

- con sorteggio;
- con metodologia _____ fissata dal Comitato con deliberazione n. _____ del _____;

ha sorteggiato le seguenti pratiche riguardanti l'operatore economico _____ e, in particolare, il procedimento _____ (indicare la tipologia del procedimento)

Si dà atto che la scelta del campione è stata effettuata con l'assistenza di due testimoni:

1) Sig./Sig.ra _____

2) Sig./Sig.ra _____

appartenenti alla Struttura _____

Al termine delle presenti operazioni, i nominativi dei sorteggiati vengono comunicati ai Responsabili del procedimento di riferimento per le varie procedure per i controlli sulle dichiarazioni.

Firma del Capo Settore Appalti – Contratti – Acquisti - Trasparenza _____

Firma del testimone 1) _____

Firma del testimone 2) _____

Data _____

ALLEGATO B) "Verbale di conclusione del controllo" (da compilare con riferimento a ciascuna pratica controllata)

VERBALE DI CONCLUSIONE DEL CONTROLLO

- Visto l'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 di data 28 dicembre 2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

- visto il "Regolamento per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del dpr 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" rese nei procedimenti ad evidenza pubblica", il quale

- fornisce indicazioni per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47;
- determina il campione minimo di pratiche da sottoporre a controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000;

- visto il verbale di sorteggio del campione in data _____

il responsabile del procedimento

dichiara che, in riferimento all'operatore economico _____

20

(indicare le generalità dei soggetti controllati)

e al procedimento _____

(indicare tipologia del procedimento), è stato avviato in data _____ il controllo a campione.

GLI ESITI DEL CONTROLLO SONO STATI I SEGUENTI:

Firma del responsabile del procedimento _____

Data _____